

STATUTO

**SCUOLA PRIMARIA
PARROCCHIALE NOEMI
NIGRIS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAGAGNA UD VIA UMBERTO I 17
Numero REA: UD - 192201
Codice fiscale: 01731720304
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

Esente da imposta di bollo a sensi del D.P.R. 642/72
ALLEGATO "B" AL N. 27345 DI RACCOLTA

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita, con i requisiti e secondo i criteri della mutualità prevalente, ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti, in particolare alla Legge 8 novembre 1991, n.381, una società cooperativa con la denominazione "SCUOLA PRIMARIA PARROCCHIALE NOEMI NIGRIS Società cooperativa sociale".
Ai fini di un'opportuna assistenza e per gli obblighi inerenti alla vigilanza sulle cooperative ai sensi della Legge Regionale F.V.G. 20 novembre 1982, n.79, la società aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane tramite l'organismo provinciale dell'Associazione Cooperative Friulane.

Articolo 2 - Sede

La sede legale della società cooperativa è posta nel Comune di Fagagna (Udine).
Le operazioni di trasferimento in un Comune diverso della sede legale sono di competenza dell'Assemblea straordinaria e comportano modifica dell'atto costitutivo.

E' attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2519, primo comma, e 2365, secondo comma, del codice civile, la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di aprire filiali, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.

Il domicilio dei Soci per quanto riguarda i rapporti con la società cooperativa sarà quello indicato nel libro dei soci.

Il Socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla società cooperativa le variazioni del proprio domicilio.

Articolo 3 - Durata

La società cooperativa ha durata fino al 31.08.2041 (trentuno agosto duemilaquarantuno) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria prima della scadenza del termine stesso.

Articolo 4 - Scopi ed oggetto

La società cooperativa è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512 - 2514 del codice civile e persegue, quale scopo sociale, senza finalità di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi a soggetti svantaggiati secondo quanto previsto dalla Legge 8 novembre 1991, n.381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modificazioni ed integrazioni, e delle leggi regionali applicative.

In particolare la società cooperativa si propone di fornire prestazioni educative ai minori ed ai soggetti in situazione di disagio o di svantaggio al fine di concorrere allo sviluppo educativo umano, morale e religioso della persona promuovendo ambiti formativi espressione della comunità cristiana.

La società cooperativa si propone altresì:

- * di concorrere allo sviluppo educativo umano, morale e religioso della persona promuovendo ambiti formativi espressione della comunità cristiana;
- * di garantire il rispetto del diritto prioritario della famiglia, come prima responsabile dell'educazione dei figli, ad effettuare in piena libertà le scelte educative;

- * di favorire la comprensione ed il dialogo tra fanciulli e gli adulti allo scopo di promuovere il senso di responsabilità e di partecipazione alla vita civile e democratica;

- * di sviluppare la vita comunitaria e cooperativistica nella scuola, favorendo l'espansione della personalità di ognuno anche attraverso l'inserimento lavorativo nelle attività sociali dei propri Soci, secondo i principi mutualistici.

Per quanto inerente gli scopi mutualistici, la società cooperativa, operando nel rispetto dei principi e dei metodi della mutualità, senza finalità lucrative, si propone di fornire ai soci servizi educativi qualificati come precedentemente evidenziato.

Ai fini del raggiungimento dei propri scopi sociali e mutualistici, la società cooperativa potrà:

- a) gestire scuole di ogni ordine e grado, aperte anche ai non soci ed ai loro figli minori, organizzate secondo gli insegnamenti della Chiesa Cattolica in materia di istruzione e nel rispetto della normativa vigente;
- b) promuovere attività parascolastiche, sociali, culturali, ricreative e sportive, anche provvedendo direttamente alla realizzazione, gestione ed amministrazione di locali ed attrezzature atti a tali scopi; promuovere il collegamento del mondo dello studio con l'ambiente naturale e la realtà economico - sociale;
- c) promuovere, organizzare, gestire e favorire tutte le iniziative connesse, quali convegni, conferenze, seminari, manifestazioni ed incontri, che curino l'approfondimento delle materie di studio e delle innovazioni pedagogiche; in particolare per sostenere la partecipazione dei genitori e degli alunni alle attività formative e socio culturali, nonché per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi della scuola e dell'educazione;
- d) organizzare e/o realizzare corsi di formazione e/o aggiornamento per il personale operante nel campo educativo e scolastico;
- e) produrre e/o distribuire sussidi didattici e strumenti per l'istruzione e l'educazione collegati alla propria attività scolastica nonché informative, bollettini periodici ed altri strumenti culturali analoghi e pubblicare studi e ricerche in qualità di casa editrice, previa le necessarie autorizzazioni di legge;
- f) offrire assistenza agli studenti frequentanti le scuole gestite dalla società cooperativa attraverso l'ospitalità in convitto o semiconvitto, fornendo loro ogni servizio relativo al soggiorno ed al tempo libero;
- g) stipulare opportune convenzioni con altri soggetti aventi personalità giuridica, associazioni, enti pubblici e privati per promuovere iniziative analoghe od affini ovvero per integrare la propria attività per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società cooperativa potrà altresì svolgere tutte quelle attività di carattere, assistenziale informativo, culturale, educativo, ricreativo, ritenute dal Consiglio di Amministrazione utili ai Soci e ai terzi, ai quali la società cooperativa stessa volesse estendere la sua attività.

La società cooperativa potrà partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti con enti pubblici e privati.

La società cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche con terzi non Soci.

La società cooperativa, in quanto cooperativa sociale, si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 111-septies delle norme attuative e transitorie del codice civile.

La società cooperativa, nel rispetto della normativa vigente, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale.

A tal fine potrà:

- a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;
- b) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;
- c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;
- d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;
- e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;
- f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n.59, ed eventuali norme modificative ed integrative;

g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La società cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge 17 febbraio 1971, n.127 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

Tale sezione di attività dovrà essere conforme alla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994, in relazione all'articolo 11 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385 e alla conseguente normativa secondaria, e sarà disciplinata secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dalla Assemblea ordinaria ai sensi del successivo articolo 31 dello statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.

FUNZIONAMENTO MUTUALITICO

Articolo 5 - Rapporti mutualistici e ristorni

Per i servizi prestatigli dalla società cooperativa ai sensi del presente statuto, il Socio, in considerazione della natura mutualistica rivestita dall'operazione, dovrà liquidare un corrispettivo da determinarsi dall'organo amministrativo, o dalle persone all'uopo delegate, secondo criteri prudenziali, anche fissati dagli eventuali specifici regolamenti interni, e tenuto conto dell'andamento di mercato.

Alla chiusura dell'esercizio, sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base del risultato economico specifico dell'attività di servizi realizzata, ricorrendone i presupposti, si darà luogo al ristorno secondo i criteri previsti nel presente statuto.

Per particolari sezioni di attività e di servizi realizzati potrà anche essere stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai due commi precedenti ma da stabilirsi comunque con apposito regolamento interno.

Per i beni acquistati dalla società cooperativa ai sensi del presente statuto, il Socio, in considerazione della natura mutualistica rivestita dall'operazione, dovrà liquidare un corrispettivo da determinarsi dall'organo amministrativo, o dalle persone all'uopo delegate, secondo criteri prudenziali, anche fissati dagli eventuali specifici regolamenti interni, e tenuto conto dell'andamento di mercato.

Alla chiusura dell'esercizio, sulla base dei risultati di bilancio ed in particolare sulla base del risultato economico specifico dell'attività di commercializzazione relativo alla categoria specifica di beni commercializzati, ricorrendone i presupposti, si darà luogo al ristorno secondo i criteri previsti nel presente statuto.

Per particolari sezioni di attività e di beni commercializzati potrà anche essere stabilita una forma di valorizzazione diversa da quella prevista dai due commi precedenti ma da stabilirsi comunque con apposito regolamento interno.

Al termine di ciascun esercizio, l'eventuale avanzo di ciascuna gestione mutualistica, fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi del terzo e sesto comma del presente articolo, sarà quindi ripartito tra i Soci interessati, a titolo di ristorno, in proporzione alla quantità e qualità di specifico scambio mutualistico posto in essere dal singolo Socio nel corso dell'esercizio anche secondo quanto eventualmente stabilito dallo specifico regolamento interno.

L'Assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun Socio:

- a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;
- b) mediante l'emissione di nuove azioni di cui alla lettera a) del successivo articolo 16, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del codice civile;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari ai sensi di legge.

SOCI

Articolo 6 - Soci

Il numero dei Soci è illimitato ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci cooperatori le persone fisiche e giuridiche che siano interessate al raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, che intendano contribuire allo sviluppo della cooperazione scolastica e dei suoi compiti educati-

vi, che siano interessate alle iniziative previste dall'oggetto sociale e che non abbiano interessi in contrasto con quelli della società cooperativa. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del Socio all'attività economica della società cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della società cooperativa di soddisfare gli interessi dei Soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere Soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della società cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della società cooperativa stessa. Possono peraltro essere Soci le persone fisiche, con qualsiasi titolo professionale, che manifestino la volontà di esplicitare in seno alla società cooperativa un'attività di volontariato che sia attinente agli scopi della società cooperativa stessa.

Tali Soci assumono la denominazione di Soci volontari ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n.381.

I Soci volontari, il cui numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei Soci, sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Il Socio volontario non percepirà alcuna retribuzione o ristoro, sia dalla società cooperativa sia dagli utenti dei servizi, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti per la totalità dei Soci.

Nella gestione dei servizi educativi posti in essere in applicazione dei contratti stipulati con Amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei Soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono inoltre acquisire la qualifica di Soci sovventori le persone fisiche e giuridiche, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, che intendano effettuare, attraverso la sottoscrizione di azioni nominative, conferimenti per la costituzione e l'incremento dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale.

In sede di ripartizione degli utili ai Soci sovventori spetta una remunerazione fino a due punti percentuali in più rispetto a quella stabilita per gli altri Soci.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni dei Soci sovventori hanno diritto di priorità nel rimborso del capitale, per l'intero valore nominale, e sono postergate nella copertura delle perdite, rispetto alle azioni dei Soci cooperatori.

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche ai possessori degli strumenti finanziari attivati dalla società cooperativa ai sensi di legge. Possono infine essere Soci anche le persone giuridiche, pubbliche e private, gli Enti e le Associazioni nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle società cooperative e che intendano sostenere ed appoggiare la società cooperativa nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Articolo 7 - Ammissione a Socio

La domanda di ammissione a Socio va indirizzata al Consiglio di Amministrazione e deve contenere:

- a) le generalità, residenza, e domicilio se trattasi di aspirante Socio persona fisica;
- b) la denominazione e sede legale se trattasi di aspirante Socio persona giuridica o ente comunque diverso dalla persona fisica;
- c) il numero di codice fiscale e/o della partita IVA;
- d) le proprie caratteristiche personali e professionali in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;
- e) l'ammontare delle azioni nominative, ordinarie o di sovvenzione, che si intende sottoscrivere;
- f) la qualifica di Socio cooperatore, Socio volontario o di Socio sovventore che si intende rivestire;
- g) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- h) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al successivo articolo 29 del presente statuto;

i) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione ai fini del coordinamento con le finalità mutualistiche del presente statuto.

Il Socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Per le persone giuridiche la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e la stessa deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare i poteri e l'assenza dello stato di liquidazione, fallimento e concordato della società.

L'ammissione di un nuovo Socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'eventuale diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea dei Soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Gli amministratori nella relazione al bilancio devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Articolo 8 - Obblighi del Socio

Con l'ammissione in società il Socio assume l'obbligo:

- a) di versare il capitale sottoscritto nonchè le somme previste dal successivo articolo 9;
- b) di concorrere all'attività della società cooperativa collaborando per il conseguimento degli scopi sociali con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed usufruendo dei servizi attivati secondo le proprie necessità;
- c) di partecipare all'attività sociale per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- d) di contribuire alle spese di gestione e di amministrazione in rapporto ai servizi goduti e conformemente alle decisioni assunte dagli organi sociali competenti;
- e) di non svolgere attività concorrente con quella della società cooperativa;
- f) di non essere Soci in altre società, anche cooperative, o consorzi che esercitino un'attività concorrente con quella della società cooperativa, salva la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Adempimenti del nuovo Socio

Al nuovo Socio, oltre all'importo delle azioni sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a 3 (tre) volte il valore unitario delle azioni come determinato nel presente statuto.

Le somme versate dal nuovo Socio a titolo di tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfetaria delle spese sostenute dalla società cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.

Il versamento del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla data della deliberazione di ammissione.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti del capitale sottoscritto dai Soci durante l'esistenza della società cooperativa.

Articolo 10 - Recesso del Socio

Il Socio può recedere dalla società cooperativa, salvo quanto disposto dal precedente articolo 7 per il Socio sovventore, nei casi previsti dalla legge e qualora:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) si trovi in stato di scioglimento, nel caso di Socio diverso da persona fisica;

d) per altri comprovati motivi.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso del Socio ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società cooperativa a mezzo lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione e devono dare immediata comunicazione al Socio dell'accoglimento o del rigetto della domanda, qualora non sussistano i presupposti del recesso.

In quest'ultima ipotesi il Socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 29 entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico.

L'organo amministrativo, a sua discrezione, potrà tuttavia, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11 - Esclusione del Socio

L'esclusione dalla società cooperativa è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare l'esclusione qualora il Socio:

a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;

b) previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel precedente articolo 9;

c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza in violazione con quanto previsto dagli articoli 6 e 8 o comunque attività contraria agli interessi sociali;

e) che violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società cooperativa;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità non renda perseguibile il rapporto sociale;

g) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società cooperativa.

Costituisce inoltre causa di esclusione del Socio, nei casi e con le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n.142, la cessazione del rapporto di lavoro afferente la prestazione mutualistica secondo quanto previsto dal regolamento interno.

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il Socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, il Consiglio di Amministrazione, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del Socio.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al Socio il provvedimento di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione del Socio determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 29 entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 12 - Decesso del Socio persona fisica

In caso di morte del Socio i rapporti, sociale e mutualistico, si sciolgono.

Gli eredi o legatari del Socio deceduto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni per l'importo effettivamente versato, secondo le disposizioni dell'articolo 14.

Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale loro spettante, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Gli eredi o i legatari del Socio deceduto dovranno indicare, con le stesse modalità del comma precedente, quello di loro che li rappresenterà di fronte alla società cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

Articolo 13 - Scioglimento del Socio diverso da persona fisica

Nel caso di scioglimento del Socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla società cooperativa la restituzione delle azioni sottoscritte e liberate con le modalità e nella misura stabilite dal successivo articolo 14.

Articolo 14 - Rimborso delle azioni

I Soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del Socio deceduto, nonché i Soci diversi dalle persone fisiche in stato di scioglimento, avranno diritto al rimborso delle azioni per l'importo effettivamente versato sulla base del valore effettivo delle stesse come risultante dal bilancio relativo all'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al Socio.

In particolare, essi avranno diritto al solo rimborso delle azioni per l'importo effettivamente versato, eventualmente rivalutato a norma di legge e del presente statuto, oppure, in presenza di perdite, nella minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. La richiesta di rimborso dovrà essere fatta con lettera raccomandata.

Il relativo pagamento dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al Socio.

Il rimborso delle azioni assegnate al Socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies del codice civile potrà essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni. La società cooperativa non sarà tenuta al rimborso delle azioni in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

La società cooperativa potrà in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, come sopra determinato, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, il credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 del codice civile.

CAPITALE

Articolo 15 - Capitale sociale

Il capitale sociale della società cooperativa è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di azioni sociali nominative del valore nominale ciascuna di Euro 103,29 (centotre virgola ventinove), detenute dai Soci cooperato-

ri; il valore nominale complessivo delle azioni detenute da ciascun Socio cooperatore non può essere in alcun caso superiore ai limiti di legge;
- dalle azioni nominative trasferibili, del valore nominale ciascuna di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero), detenute dai Soci sovventori;
- dagli eventuali altri strumenti finanziari partecipativi attuati dalla società cooperativa ai sensi di legge.

I limiti di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti e con riferimento ai Soci diversi dalle persone fisiche, ai Soci sovventori ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società cooperativa con il suo patrimonio.

Articolo 16 - Azioni

E' esclusa l'emissione dei titoli azionari.

Le azioni sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute con effetto verso la società cooperativa, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il Socio è libero di trasferire le azioni per le quali abbia richiesto l'autorizzazione e la società cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio.

Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 29.

Le azioni emesse a favore dei Soci sovventori a fronte della costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e dai fondi per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n.59, sono nominative e liberamente trasferibili.

Articolo 17 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la società cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

In tal caso, con regolamento interno approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune nonché alle assemblee speciali degli altri portatori di strumenti finanziari si applica quanto previsto dalle norme di legge ed in particolare dall'articolo 2541 del codice civile.

ESERCIZIO E BILANCIO

Articolo 18 - Esercizio sociale, bilancio ed utili

L'esercizio sociale decorre dal giorno primo settembre al giorno trentuno agosto dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla redazione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:

- le indicazioni di rispetto della mutualità prevalente, a norma dell'articolo 2513 del codice civile;

- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del codice civile;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'articolo 2545 del codice civile;
- i dati relativi all'attività svolta con i Soci, a norma dell'articolo 2545-sexies del codice civile;
- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.

Gli utili netti annuali d'esercizio saranno così destinati:

- a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59;
- c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristorno, anche mediante emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 del codice civile, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari;
- d) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purchè nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla società cooperativa;
- e) un'ulteriore ed eventuale quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo articolo 34;
- f) un'ulteriore ed eventuale quota potrà essere destinata a finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;
- g) l'intera eventuale rimanenza dovrà sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

L'assemblea potrà sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).

I ristorni saranno ripartiti tra i Soci cooperatori, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno approvato ai sensi del successivo articolo 31.

Il dividendo ai Soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti percentuali in più rispetto al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie.

Il dividendo ai Soci sovventori potrà essere deliberato in misura non superiore a 2 (due) punti percentuali in più rispetto a quello stabilito per i Soci cooperatori.

ORGANI SOCIALI

Articolo 19 - Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i Soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso previsto dalla legge.

L'Assemblea delibera in sede ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dal comune della sede della società purchè nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà effettuata mediante avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare a mezzo lettera ai Soci, agli amministratori ed ai membri del Colle-

gio sindacale, se nominato, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà indicare l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché la data della eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, potrà usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Articolo 20 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per la approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, l'Assemblea annuale potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Oltre all'approvazione del bilancio annuale, sono di competenza della Assemblea ordinaria:

- a) le deliberazioni in ordine alla destinazione degli utili o alla copertura delle perdite;
- b) la nomina degli amministratori, previa determinazione del numero, ed eventualmente del Presidente e del Vice presidente, dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, nonché, quando previsto, del soggetto incaricato del controllo contabile;
- c) la determinazione della remunerazione, anche in forma di gettoni di presenza, da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- d) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dal presente statuto;
- e) l'approvazione dei programmi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- f) le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- h) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dal presente statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma, in quest'ultimo caso, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'Assemblea speciale di ciascuna categoria è disciplinata dall'articolo 2541 del codice civile.

L'Assemblea ordinaria si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulla proroga della durata della società cooperativa, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società cooperativa, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri del liquidatore e comunque su ogni atto comportante modifiche alle norme statutarie o riservato alla sua competenza dalla legge.

Articolo 21 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria e qualunque sia l'oggetto posto all'ordine del giorno, è valida in prima convocazione quando sono presenti tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei Soci presenti e rappresentati all'Assemblea ed aventi diritto di voto.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2366 del codice civile.

Quando si tratti di deliberare su sostanziali modifiche all'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione ovvero sullo scioglimento anticipato della società cooperativa, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole di almeno un terzo più uno di tutti i Soci aventi diritto di voto.

Articolo 22 - Diritto di voto e rappresentanza all'assemblea

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun Socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I Soci operatori che siano dipendenti della cooperativa non possono votare nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e di nomina delle cariche sociali.

Ai Soci sovventori, con disposizione contenuta nell'apposito regolamento interno, potranno essere attribuiti un numero di voti maggiore di 1 (uno), fino ad un massimo di 5 (cinque) per ciascun Socio, in relazione ed in proporzione all'ammontare dei conferimenti effettuati.

I voti complessivamente attribuiti ai Soci sovventori non possono in ogni caso superare la misura di un quarto dei voti complessivamente spettanti a tutti i Soci.

L'attribuzione dei voti ai Soci sovventori sarà comunque determinata con apposito regolamento interno da approvarsi ai sensi del successivo articolo 31.

Il Socio diverso dalla persona fisica interviene all'Assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro Socio dallo stesso delegati.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio, appartenente alla medesima categoria di cooperatore o sovventore, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società cooperativa, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e purché abbia diritto al voto.

Ciascun Socio può rappresentare solamente un altro Socio nelle Assemblee ordinarie e sino ad un massimo di altri 2 (due) Soci nelle Assemblee straordinarie.

Il Socio, che sia anche imprenditore individuale, può farsi rappresentare nell'Assemblea dal coniuge, o da un parente entro il terzo grado o da un affine entro il secondo grado che collaborino all'impresa.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni degli articoli 2370 e 2372 del codice civile.

Alle Assemblee può sempre partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Associazione Cooperative Friulane.

Articolo 23 - Deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio.

I verbali delle Assemblee debbono essere redatti secondo quanto stabilito dall'articolo 2375 del codice civile e quindi trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea di cui al punto numero 3 dell'articolo 2421 del codice civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure dal Vice presidente ovvero, in loro assenza, dalla persona designata, a maggioranza degli aventi diritto di voto intervenuti, dall'Assemblea stessa.

La nomina del segretario verbalizzante, che può essere scelto anche tra i non Soci, è deliberata a maggioranza degli aventi diritto di voto intervenuti.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni della Assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun Socio.

Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da 5 (cinque) a 9 (nove) membri eletti, previa determinazione del numero, dall'Assemblea ordinaria.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i Soci operatori, ivi compresi i Soci volontari, ovvero tra le persone indicate dai Soci operatori persone giuridiche.

I Soci operatori che siano dipendenti della cooperativa non possono essere nominati amministratori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili per un periodo non superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

I Soci sovventori possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere, comunque, costituita da Soci cooperatori.

I Consiglieri di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto della società e nell'esercizio delle loro mansioni.

Laddove espressamente deliberato, ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere attribuito un compenso, anche sotto forma di gettoni di presenza, da determinarsi con deliberazione assunta dall'Assemblea ordinaria.

Ai Consiglieri di Amministrazione potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato (nell'ambito del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che viene ad instaurarsi a norma di legge), da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Qualora non vi abbia preventivamente provveduto l'Assemblea all'atto della nomina dell'organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed un Vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e che durano in carica per tutta la durata del loro mandato di amministratori, salva la possibilità di revoca da parte del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un segretario il quale può anche essere scelto di fuori dai suoi membri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare 1 (uno) o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita dagli amministratori nominati dalla Assemblea tra i Soci cooperatori.

Gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prossima Assemblea.

Se viene invece meno la maggioranza degli amministratori nominati dalla Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati comunque scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 25 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, od in sua assenza dal Vice presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata l'opportunità e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi anche fuori dal Comune ove è ubicata la sede sociale purchè nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia. La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto, da consegnare agli interessati non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo facsimile o posta elettronica in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, qualora nominati, ne siano informati almeno 1 (un) giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti, partecipanti al voto.

In caso di parità di voti se gli amministratori votanti sono 2 (due) la deliberazione si intende respinta mentre se gli amministratori sono 3 (tre) o più prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 del codice civile, ad un Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice presidente e da 1 (uno) o più degli altri suoi componenti, ovvero ad 1 (uno) o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società cooperativa e da eventuali sue controllate.

La gestione della società cooperativa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Il Consiglio di Amministrazione è quindi investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della società eccettuato solamente ciò che la legge espressamente riserva alla competenza inderogabile della Assemblea.

Articolo 26 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato ad inoltrare istanze in favore della società cooperativa ed a riscuotere da pubbliche amministrazioni somme a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Egli rappresenta la società cooperativa in giudizio e di fronte a terzi e può nominare avvocati e procuratori in qualunque grado e stato di giurisdizione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le di lui mansioni e poteri spettano al Vice presidente ovvero ad altro amministratore delegato.

E' pertanto attribuita alla competenza degli amministratori l'indicazione di quelli tra loro che, ulteriormente al Presidente, ed, ove previsto, disgiuntamente da quest'ultimo, abbiano la rappresentanza della società cooperativa.

Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente potrà delegare l'uso della firma sociale nonché la rappresentanza legale, purchè per atti specifici e nelle forme di legge, ai direttori generali, ai dipendenti della società cooperativa ovvero, in casi eccezionali, a persone esterne alla medesima.

Articolo 27 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è costituito se e solamente se ciò sia reso obbligatorio per le società cooperative dalla legge ovvero qualora la nomina sia comunque deliberata dall'Assemblea ordinaria.

In tali casi il Collegio sindacale sarà composto da 1 (un) Presidente, da 2 (due) Sindaci effettivi e da 2 (due) Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'Assemblea ordinaria che, all'atto della nomina, provvederà anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.

Ai membri del Collegio sindacale spetterà comunque il rimborso delle spese documentate sostenute in relazione al loro incarico.

I Sindaci dureranno in carica 3 (tre) anni e saranno sempre rieleggibili.

Il Collegio sindacale, se nominato, avrà tutte le competenze di legge ed eserciterà anche il controllo contabile; sarà quindi integralmente composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 28 - Controllo Contabile

Il controllo contabile sulla società cooperativa, fin tanto che non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile dal Collegio sindacale, se nominato e reso obbligatorio per le società cooperative dalla legge ovvero qualora la nomina sia stata comunque deliberata dall'Assemblea ordinaria.

Non ricorrendo le condizioni di cui sopra, il controllo contabile sulla società cooperativa, se obbligatorio per legge, è esercitato da un Revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che sono incaricati e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dagli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'Assemblea dei Soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio sindacale o dell'incaricato del controllo contabile di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un Collegio sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
- l'affidamento dell'incarico del controllo contabile ad un Revisore contabile o ad una Società di revisione;

che svolgeranno la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 29 - Collegio Arbitrale e clausola compromissoria

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e società cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei Soci, comprese quelle di esclusione da Socio;
- c) le controversie tra amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di Soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla società cooperativa da parte dei nuovi Soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. Gli Arbitri sono in numero di:

- a) 1 (uno), per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero);
- b) 3 (tre), per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

L'Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, saranno nominati dalla Camera Arbitrale Cooperativa promossa dalla Confederazione delle Cooperative Italiane - Confcooperative, il cui Regolamento Arbitrale le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

In difetto di designazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza, saranno nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra Soci, sarà comunicata alla società cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma primo, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

Gli Arbitri decideranno secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5, i Soci potranno convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o potranno dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri procederanno con le modalità e con i termini stabiliti nel Regolamento della Camera Arbitrale Cooperativa.

La disciplina delle spese di funzionamento dell'organo arbitrale è stabilita in base alle Tariffe della Camera Arbitrale Cooperativa e, comunque, le spese saranno anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del Socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione e destinazione del patrimonio

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2545 - duodecies del codice civile o da altre disposizioni di legge, i Soci, con decisione da adottarsi con delibera dell'Assemblea straordinaria, stabiliscono:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

La società cooperativa, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, può altresì in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento.

In questo caso al Socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile.

In qualunque caso di scioglimento della società cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

a) al rimborso degli eventuali conferimenti operati dai Soci sovventori a fronte dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale eventualmente costituiti a norma dell'articolo 4 della

Legge 31 gennaio 1992, n.59;

b) per l'eventuale rimanenza, al rimborso delle azioni sottoscritte ed effettivamente versate dai Soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 18, nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 18;

c) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 31 - Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della società cooperativa e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i Soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali, i rapporti con i Soci sovventori, la disciplina degli strumenti finanziari ed in generale quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516 del codice civile nonché quelle previste da altre disposizioni di legge.

Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai Soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere.

Articolo 32 - Penali al Socio inadempiente

Il Socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 31 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma e titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con delibera della Assemblea dei Soci mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'Assemblea, è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al Socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo 33 - Clausole Mutualistiche

Come anche indicato nel precedente articolo 4 del presente statuto la società cooperativa, nel rispetto della mutualità, senza finalità di lucro, è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512-2514 del codice civile.

Le seguenti clausole mutualistiche:

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori durante la vita della società cooperativa e dopo il suo scioglimento;
d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono pertanto inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.
La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di Assemblea straordinaria e solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i Soci aventi diritto di voto.

Articolo 34 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente rette con la disciplina delle società per azioni.

Firmato: Paiani Mario

Italico Mareschi Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo allegato sub "B" al n.88249 rep. e n.27345 racc. I.Mareschi ai sensi dell'art.20 commi 2 e 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese - Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Udine in data 23 dicembre 2004 - Atti Pubblici - con numero in corso di attribuzione.
San Daniele del Friuli, 07 gennaio 2005